



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Programmazione, Bilancio, Enti locali, Affari Istituzionali e Generali, Controlli, Personale)

NORME IN MATERIA DI SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE E CRISI UMANITARIE

Testo licenziato con modifiche dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'art. 49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto

a seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del

PROGETTO DI LEGGE N. 190
d'iniziativa della Giunta regionale

licenziato il **24.01.2024** nella seduta n. **126**
con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 39	33		6
Maggioranza richiesta	n. 20			

Relatore in Aula: la consigliera Laura CESTARI
Correlatore in Aula: la consigliera Chiara LUISETTO

NORME IN MATERIA DI SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE E CRISI UMANITARIE

Relazione

Relatore: la consigliera Laura CESTARI

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, questa proposta legislativa, d’iniziativa della Giunta regionale, si inserisce nell’ambito della programmazione regionale in materia di cooperazione internazionale e promozione dei diritti umani.

Con la modifica del quadro normativo regionale sul tema, disposto dalla legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 “Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile”, le iniziative promosse dalla Regione nel contesto internazionale per la promozione della cooperazione allo sviluppo si incentrano esclusivamente su progetti di sviluppo socio-economico nei Paesi Terzi, coerentemente alle politiche del Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione internazionale.

In queste iniziative non rientrano invece gli interventi di solidarietà diretta negli scenari di crisi, esigenza particolarmente attuale in considerazione della guerra in Ucraina ma anche delle molteplici emergenze umanitarie presenti su scala internazionale.

Per tale ragione, al fine di rendere più incisiva la stessa iniziativa del mondo del volontariato regionale, si promuove l’intervento legislativo quest’oggi all’esame dell’Assemblea legislativa regionale, allo scopo di affrontare i riverberi degli scenari di emergenza internazionale con uno strumento normativo più agile e funzionale alla necessità della risposta immediata ed efficace.

Oltre agli interventi diretti, la norma interviene su un aspetto fondamentale per la gestione delle emergenze e dei flussi generati nel territorio regionale: la mediazione culturale.

Al fine di organizzare il supporto da parte dei mediatori, viene ora introdotta una organica disciplina per la creazione di un elenco di mediatori culturali in grado di supportare gli operatori pubblici nell’accoglienza e integrazione dei migranti.

Nella seduta del 24 gennaio 2024 la Prima Commissione ha concluso i propri lavori in ordine al provvedimento, apportando alcune modifiche di carattere tecnico all’articolo 2 (Misure urgenti di solidarietà internazionale) e all’articolo 4 (Norma finanziaria) ed approvandolo a maggioranza.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Cavinato, Cestaro con delega Gerolimetto, Giacomini, Sandonà, Vianello), Liga Veneta per Salvini Premier (Cestari, Corsi, Favero,), Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Bozza), Veneta Autonomia (Piccinini); si sono astenute le rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto (Camani, Luisetto).

NORME IN MATERIA DI SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE E CRISI UMANITARIE

Art. 1 – Finalità.

1. La Regione del Veneto, coerentemente agli indirizzi nazionali di politica estera e ai principi contenuti all'articolo 5 comma 5 dello Statuto del Veneto, disciplina le iniziative di solidarietà internazionale per attenuare le sofferenze delle popolazioni di Paesi teatro di eventi bellici o di catastrofi naturali.

Art. 2 - Misure urgenti di solidarietà internazionale.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Giunta regionale, d'intesa con le autorità competenti, promuove, attua e sostiene iniziative di solidarietà attivate dagli organismi pubblici internazionali destinate a fronteggiare eventi eccezionali, causati da conflitti armati o calamità naturali che generano situazioni straordinarie di denutrizione, carenti condizioni igienico- sanitarie, disagio sociale e distruzione del patrimonio ambientale e artistico e che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni.

2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1 la Giunta regionale, d'intesa con le autorità competenti, fornisce, anche direttamente, beni ed attrezzature, nonché personale specializzato, sia volontario che messo a disposizione da soggetti pubblici e privati veneti.

Art. 3 - Istituzione del Registro regionale dei Mediatori culturali.

1. Nell'ambito delle competenze di cui alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 "Interventi nel settore dell'immigrazione", è istituito a fini informativi presso la Giunta regionale, titolare dei dati personali, il Registro regionale dei Mediatori culturali allo scopo di disporre di soggetti specializzati ed in possesso di specifici requisiti per l'erogazione di servizi di mediazione, accompagnamento e orientamento dei cittadini stranieri extra UE, nonché per facilitare i loro rapporti con le istituzioni, pubbliche e private e l'accesso ai servizi e alle prestazioni in diversi ambiti.

2. Con apposito provvedimento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina modalità e criteri d'iscrizione nonché la tenuta del Registro, compresa la comunicazione e la diffusione del medesimo nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, ed al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE." e successive modificazioni.

Art. 4 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 30.000,00 per l'esercizio 2024, si fa fronte con le risorse afferenti la legge regionale 21 giugno 2018, n. 21, allocate nella Missione 19 "Relazioni Internazionali", Programma 01 "Relazioni Internazionali e cooperazione allo sviluppo", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026.

INDICE

Art. 1 – Finalità.....	3
Art. 2 - Misure urgenti di solidarietà internazionale.	3
Art. 3 - Istituzione del Registro regionale dei Mediatori culturali.	3
Art. 4 - Norma finanziaria.	3